

Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle Commissioni e attività istruttorie degli uffici

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/10/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/05/2022

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni nei confronti di soggetti terzi per le riprese delle sedute consiliari

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della privacy

Art. 6 Tutela dei dati 'particolari' (ex sensibili)

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Riprese televisive

Art. 9 Riprese streaming e archivio comunale

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

Art. 11 Norma di rinvio

Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio-video e trasmissione su internet tramite pagina web o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, o videoconferenza da remoto delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie del Consiglio comunale, della Giunta comunale, delle Commissioni e dell'attività istruttoria degli uffici.

2. La videoripresa e trasmissione web o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.

3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 Funzioni

1. Il Comune attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso web delle sedute del Consiglio Comunale la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.

2. La ripresa e registrazione audio/video è un diritto del cittadino.

3. Le riprese audio/video delle Commissioni sono rimesse alla volontà del suo Presidente in relazione agli argomenti da discutere.

Art. 3 Autorizzazioni nei confronti di soggetti terzi per le riprese delle sedute consiliari

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito web del Comune) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via internet, anche in streaming, delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire specifica autorizzazione dal Sindaco previa presentazione di istanza, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito del Comune, da depositarsi all'Ufficio Protocollo almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale che si intende riprendere e comunicando al Sindaco i seguenti dati:

- generalità anagrafiche;
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- indicazione completa del link/sito in cui sarà trasmessa la diretta streaming;
- indicazione del contatto telefonico, residenza o domicilio e indirizzo email a cui far pervenire al richiedente le comunicazioni.

Entro le ore 13 del giorno in cui si svolge il Consiglio Comunale, il richiedente riceverà risposta, positiva o negativa, al recapito indicato nel modulo di richiesta depositato.

2. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (es. GDPR di cui al Regolamento UE/2016/679), restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

3. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa necessarie all'effettuazione della diretta streaming. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori. Il Comune fornirà esclusivamente, a titolo gratuito, il collegamento alla corrente elettrica.

4. Le dirette streaming concesse non potranno in nessun caso essere più di due in contemporanea per ogni seduta; nel caso di richieste superiori al limite fissato, farà fede l'ordine in cui le richieste sono state presentate.

5. Il Sindaco fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web da parte di terzi, specificando il sito internet in cui è trasmessa la seduta.

6. I soggetti terzi autorizzati alle riprese per la diretta streaming dovranno procedere avendo cura di non inquadrare il pubblico che assiste alle sedute. Gli stessi, al fine di garantire la tutela dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, non potranno in nessun caso inquadrare consiglieri in situazioni che violino la loro privacy (ad esempio: utilizzo di ausili personali, che accusino un malore e in tutti i casi in cui venga in rilievo lo stato di salute del consigliere). La diretta streaming dovrà trasmettere per intero la seduta consiliare. Non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali: gli interventi di ciascun componente del Consiglio Comunale, degli Assessori e degli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, dovranno essere trasmesse integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni volontarie. Al Sindaco è riconosciuta in ogni momento la facoltà, sospesa la seduta e sentiti i Capigruppo, di interrompere temporaneamente l'autorizzazione alla diretta streaming per giustificati e comprovati motivi.

7. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali qualificati come 'particolari' dal Regolamento UE 2016/679, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari che abbiano per oggetto dati attinenti allo stato di salute o altre informazioni riservate ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy.

8. La diffusione della diretta streaming è consentita sul web alle condizioni riportate nel presente regolamento e ai richiami di legge in materia. La diffusione delle riprese effettuate da terzi deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza. I soggetti autorizzati che violino il principio di imparzialità sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto su comunicazione del Sindaco. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso da parte di chiunque e si rimarca che il presente regolamento disciplina la trasmissione di dirette streaming via web.

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva. Costituisce, tuttavia, onere dell'Ente fare tutto il possibile affinché vengano ripresi solamente i consiglieri.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Sindaco.
4. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In entrata della sala consigliere verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 Rispetto della privacy

1. Si fa riferimento alle indicazioni e normativa del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 Tutela dei dati 'particolari' (ex sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come 'particolari' (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Sindaco deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su web.
2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.

4. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. Il Comune, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 8 Riprese televisive

1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 9 Riprese streaming e archivio comunale

1. Detto regolamento attribuisce alla diffusione in streaming (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il Sindaco, per tutti i consiglieri comunali, gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta).
5. Sul sito istituzionale dell'Ente, ove verranno trasmesse le riprese in apposita sezione, è predisposto un archivio storico delle medesime registrazioni, consultabile dagli utenti, in cui le stesse sono conservate per un periodo di 6 mesi.
6. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, per garantire il diritto all'oblio, il link relativo alle riprese delle sedute verrà deindicizzato e il materiale trasferito per la conservazione su supporto informatico dell'Ente, nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al CAD;
7. Dopo 5 anni dalla prima pubblicazione online, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno, predisponendo apposito verbale.
8. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

Art. 10 Riprese in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.

3. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale o della Giunta comunale rientrano nelle prerogative del Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo (per il Consiglio comunale).
4. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
5. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità “sede virtuale”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
6. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
7. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ~~ovvero~~ mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line, compresa l'informativa sul trattamento dei dati.
8. Per le sedute del Consiglio comunale, la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio-video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.
9. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
10. Le sedute della Giunta comunale sono segrete.
11. Le sedute della Giunta comunale possono avvenire in modalità videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute del Consiglio comunale in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
12. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale o al suo vicario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
13. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori (con almeno 2 ore) del Consiglio comunale;

14. Il Segretario comunale, o il suo vicario attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale ex art. 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica.
15. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale o del suo vicario, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
16. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dal consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare, compreso per gli argomenti di Giunta comunale per i suoi componenti.
17. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale–audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.
18. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale, ovvero per la seduta di Giunta comunale, quest'ultima anche senza formalità.
19. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale o del suo vicario sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
20. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale o il suo vicario ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione dei componenti in videoconferenza.
21. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei alcuni componenti.
22. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell'ora di chiusura.
23. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario.
24. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Sindaco dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 60 minuti dalla sua sospensione.
25. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
26. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale o di Giunta comunale spetta al Segretario comunale, o suo vicario, salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo, in assenza del suo vicario.
27. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale o del suo vicario, su richiesta del Sindaco i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 11 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle

modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Il presente Regolamento abroga le disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante “Disciplina delle riprese e delle sedute del Consiglio comunale per la trasmissione in streaming” approvato con Deliberazione di C.C. n. 67 del 17/11/2014.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio online.